



COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

COPIA

Deliberazione n. 21

del 29-04-2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventinove** del mese di **Aprile**, alle ore **19:16**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta ordinaria in prima convocazione i componenti del Consiglio comunale nelle persone dei sigg.ri:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	MASCHIETTO BENIAMINO	Presente	14	DI TROCCHIO JESSICA	Presente
2	PARISELLA PIERO	Presente	15	DI MANNO GIULIO CESARE	Presente
3	MUCCITELLI ROBERTA	Presente	16	CARNEVALE FRANCO	Presente
4	DI TROCCHIO MARIAPALMA	Presente	17	IANNONE FABIO	Presente
5	PEPPE CRISTIAN	Presente	18	PARISELLA LUIGI	Presente
6	LA ROCCA GUIDO	Presente	19	VOCELLA LUIGI	Presente
7	DI VITO MARIANO	Assente	20	LIPPA TIZIANA	Presente
8	GAGLIARDI RAFFAELE	Presente	21	CARDINALE FRANCO	Presente
9	CARNEVALE ELISA	Presente	22	MASTROBATTISTA GIULIO	Presente
10	MATTEI VINCENZO	Presente	23	MARCUCCI STEFANO ENEA GUIDO	Presente
11	DI MANNO ONORATO	Presente	24	VENDITTI SALVATORE	Presente
12	DI MANNO SERGIO	Presente	25	CICCONE FRANCESCO	Presente
13	DE BONIS DANIELA	Presente			

PRESENTI: 24 - ASSENTI: 1

Assiste il SEGRETARIO GENERALE AVV. ANNA MACIARIELLO.

Verificato il permanere del numero legale, il PRESIDENTE GIULIO MASTROBATTISTA prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

TENUTO CONTO che l'istruttoria del presente atto è stata condotta dal Dirigente del Settore N. 2 – Bilancio e Finanze, che ha formulato la relativa proposta:

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

- il comma 738 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i Regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i Regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che, a decorrere dall'anno 2022, attribuisce ai comuni la possibilità di approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 aprile di ciascun anno;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 13, comma 15 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2024/2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 giugno 2021 di approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti e le successive modifiche apportate con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 del 29 aprile 2022 e n. 21 del 21 aprile 2023;

VISTE le disposizioni previste dalla deliberazione n.15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano la necessità di apportare modifiche al vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

In particolare:

- il testo del comma 3 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici. Per le pertinenze delle utenze domestiche la potenzialità a produrre rifiuti urbani si realizza anche in assenza di arredi o delle forniture di cui al periodo precedente.”

- il testo dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio della detenzione o del possesso.

2. Nella ipotesi di presentazione della dichiarazione nel termine previsto dal presente regolamento, la cessazione dell'obbligazione tributaria decorre dal giorno di effettiva cessazione della detenzione o del possesso; in mancanza, la stessa decorre dalla data di presentazione della predetta dichiarazione, salvo che l'obbligazione sia già stata assolta da un diverso soggetto.

3. Nella ipotesi di presentazione della dichiarazione nel termine previsto dal presente regolamento, la variazione dell'obbligazione tributaria che comporta una riduzione della tassa decorre dal giorno di effettiva variazione; in mancanza, la stessa decorre dalla data di presentazione della predetta dichiarazione. La variazione dell'obbligazione tributaria che comporta un aumento della tassa decorre in ogni caso dal giorno di effettiva variazione.”

- il testo del comma 4 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

“4. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, a pena di decadenza, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI, presentando al Settore Ambiente la documentazione attestante il riciclo prevista dalla legge ossia:

- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto tramite soggetti terzi;

- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per il riciclo;

- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture).”

- il testo dei commi 2 e 5 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

“2. Per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il contribuente deve presentare apposita istanza, redatta sul modello predisposto e messo a disposizione dal Comune e corredata della documentazione ivi prevista, a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ed entro il termine di decadenza del successivo 28 febbraio.”

“5. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.”

- il testo dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

“Articolo 19

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro novanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. Salvo diversa espressa previsione, la dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

5. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

6. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

7. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.”

- è aggiunto il comma 3 all'art. 31 con il seguente testo:

“3. Qualora le verifiche eseguite a seguito di una richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore del contribuente, il Comune restituisce l'importo erroneamente addebitato e versato, senza ulteriori richieste da parte del contribuente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo sul dovuto del primo periodo utile successivo;*
- b) rimessa diretta.”*

- il testo del comma 2 dell'art. 33 è aggiornato come seguente:

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024. “

DATO ATTO CHE le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti sono state redatte in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante le attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTI:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D. L. 174/2012, come da Verbale n. 93 del 23/04/2024;

- il parere positivo della Commissione Consiliare Bilancio – Contabilità – Affari Generali, espresso nella seduta del 23/04/2024

DATO ATTO CHE, per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

TENUTO CONTO della relazione del Presidente della commissione consiliare Bilancio e Finanze-Affari generali, Elisa Carnevale, nonché degli interventi come si evincono dalla trascrizione allegata, in ordine elencati: Francesco Ciccone, Luigi Parisella, Vincenzo Carnevale, Presidente, Vincenzo Carnevale, Luigi Parisella, Elisa Carnevale, Vincenzo Mattei;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti n.24, favorevoli n.17, astenuti n.7 (Luigi Parisella, Luigi Vocella, Tiziana Lippa, Stefano Enea Guido Marcucci, Salvatore Venditti, Francesco Ciccone),

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, in conformità alla Deliberazione di ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;

2. DI DARE ATTO che, recependo le modifiche di cui al precedente punto, il vigente Regolamento sulla disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 giugno 2021, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 del 29 aprile 2022 e n.21 del 21 aprile 2023, risulta nella sua nuova forma come da allegato “A”;

3. DI PRENDERE ATTO che le modifiche al Regolamento TARI hanno efficacia dal **1° gennaio 2024**;

4. DI INCARICARE il Dirigente del Settore n. 2 per gli atti conseguenti e per la pubblicazione della presente deliberazione, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti n.24, favorevoli n.17, astenuti n.7 (Luigi Parisella, Luigi Vocella, Tiziana Lippa, Stefano Enea Guido Marcucci, Salvatore Venditti, Francesco Ciccone),

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - BILANCIO E FINANZE:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, IL DIRIGENTE del SETTORE II sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Fondi, 24-04-2024

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO

“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - BILANCIO E FINANZE:

Ai sensi dell'art. 49 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, IL DIRIGENTE del Settore II sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Fondi, 24-04-2024

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO

“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005”.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GIULIO MASTROBATTISTA

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'a pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO

Documento informatico sottoscritto in originale con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005